

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2705**DISEGNO DI LEGGE**

**PRESENTATO DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DE MITA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(COLOMBO EMILIO)**

**COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(PIERACCINI)**

**E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(GULLOTTI)**

**Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi**

*Presentato alla Presidenza il 31 gennaio 1974*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scoperta e la valorizzazione dei giacimenti di gas naturale nella Valle Padana ha notevolmente contribuito, nell'immediato dopoguerra, alla ripresa economica del paese, ponendo a disposizione degli operatori una fonte energetica di basso costo e di elevata qualità, ubicata in prossimità delle aree di maggiore industrializzazione.

Sulla spinta dei risultati positivi ottenuti in Val Padana, l'attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi si è successivamente estesa a tutto il territorio nazionale e, dopo la promulgazione della legge 21 luglio 1967, n. 613, al mare territoriale e alla piattaforma continentale.

I successi conseguiti nel settore del gas naturale hanno consentito di raggiungere un livello di produzione abbastanza elevato (circa 14 miliardi di metri cubi all'anno), che peraltro non appare suscettibile — alla luce

delle conoscenze sinora acquisite sulla consistenza delle risorse italiane — di vistosi aumenti negli anni a venire.

Di contro è da prevedere che in futuro la domanda di questa preziosa fonte energetica continui ad aumentare con ritmo accelerato.

Per far fronte alla richiesta, è stato da tempo concretato un programma di importazione di gas naturale da diversi paesi (Libia, Olanda, Unione Sovietica e in futuro Algeria), programma che procede parallelamente allo sviluppo della rete nazionale di metanodotti. Questa rete copre oggi praticamente gran parte del territorio e, con uno sviluppo complessivo di circa 11.000 chilometri, alimenta le principali zone industriali del paese.

L'espansione dei consumi che si verifica in tutte le nazioni industrializzate si colloca in un momento di squilibrio fra risorse energetiche, dislocazione geo-politica di tali risorse e fabbisogni, soprattutto in quei paesi

che devono soddisfare le proprie necessità prevalentemente attraverso l'importazione.

In un quadro internazionale in cui l'attenzione e gli sforzi sono rivolti in questo momento ad esaminare e affrontare situazioni di difficoltà nella continuità dei rifornimenti di idrocarburi, è indispensabile accertare e considerare tutti gli strumenti che, contribuendo alla disponibilità e diversificazione delle fonti primarie di energia, assicurino la continuità e lo sviluppo della vita industriale e civile del paese.

Tra le fonti energetiche primarie oggi il gas naturale ha una posizione di rilievo; esso copre circa il 10 per cento del fabbisogno energetico nazionale ed assicura il soddisfacimento di importanti settori di utilizzazione quali quello civile, e quello industriale ad elevato grado di tecnologia; attualmente la rete nazionale di trasporto di gas naturale serve circa 2.000 utenze industriali medie e grandi e circa 1.000 reti di distribuzione cittadina.

È noto inoltre che la combustione del gas naturale non dà origine a prodotti nocivi o comunque inquinanti; la sua utilizzazione può risolvere radicalmente uno dei principali problemi delle aree altamente urbanizzate e industrializzate e cioè l'inquinamento atmosferico da combustibili per usi domestici e industriali.

I consumi di gas naturale sono largamente condizionati dal tipo di utilizzazione, che determina notevoli variazioni della domanda nel corso dell'anno; la richiesta è infatti massima nel periodo invernale e minima durante l'estate, quando cessano i consumi per riscaldamento e si riducono anche i consumi industriali per temporanee riduzioni o cessazioni di attività.

Per far fronte alla notevole variazione della domanda, il sistema di trasporto a distanza del gas naturale dovrebbe essere dimensionato sulle portate corrispondenti alla massima punta richiesta; ciò richiederebbe investimenti e costi elevatissimi e comporterebbe per lunghi periodi una utilizzazione del sistema di trasporto notevolmente al di sotto della sua capacità.

Questo problema si accentua inoltre in considerazione dell'aumento delle distanze che separano le zone di produzione del gas naturale di importazione da quello di utilizzazione; tali distanze, per la complessità dei sistemi di trasporto, richiedono oggi un flusso praticamente costante del gas.

La soluzione al problema del soddisfacimento della domanda nei modi e nei tempi

in cui si verifica, è stata da tempo individuata con l'immagazzinamento di gas nei periodi di minor consumo in zone prossime ai punti di maggior utilizzazione; questa operazione consente di immettere prontamente nella rete le quantità di gas che eccedono la capacità massima del sistema principale di trasporto.

Questa soluzione inoltre è l'unica veramente efficace per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza dovute a temporanee interruzioni della disponibilità delle fonti di normale alimentazione.

Il sistema di immagazzinamento del gas naturale più diffuso è quello che prevede la utilizzazione di formazioni sotterranee naturali; ciò comporta l'esistenza e la individuazione nel sottosuolo di terreni con caratteristiche di permeabilità e porosità tali da consentire l'immissione e l'estrazione del gas; questi terreni inoltre devono essere contenuti in rocce impermeabili che impediscano la migrazione del gas.

Questo sistema era già sviluppato nell'anteguerra negli Stati Uniti; in Germania veniva stoccato in formazioni sotterranee il gas di cocheriga.

Nel 1957 la Repubblica federale tedesca, nel 1958 la Francia e nel 1965 l'Inghilterra, hanno disciplinato le operazioni di stoccaggio di gas naturale.

Attualmente nel mondo sono in esercizio circa 400 campi di stoccaggio di gas naturale per una capacità di circa 200 miliardi di metri cubi.

Le condizioni ottimali per lo stoccaggio del gas sono fornite da preesistenti giacimenti di idrocarburi gassosi, già in parte o in tutto sfruttati; infatti senza le naturali condizioni di permeabilità, porosità ed ermeticità degli strati il gas non avrebbe potuto conservarsi in posto e non ne sarebbe stato possibile il suo sfruttamento; inoltre le operazioni di stoccaggio e di estrazione del gas immagazzinato sono del tutto analoghe a quelle normalmente svolte per l'estrazione del gas originario.

Sotto questo profilo l'Italia si trova in una condizione particolarmente favorevole in quanto dispone di giacimenti idonei, parzialmente sfruttati o in via di esaurimento, in prossimità delle principali zone di consumo; la legge in esame è volta appunto a disciplinare lo stoccaggio del gas naturale in giacimenti di idrocarburi.

L'articolo 1 riserva allo Stato il diritto di utilizzare giacimenti di idrocarburi per lo stoccaggio del gas naturale.

L'articolo 2 conferma l'esclusiva dell'ENI, anche per le operazioni di stoccaggio, nella zona delimitata nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 (Val Padana).

L'articolo 3 fissa i principi del regime concessivo attraverso il quale lo Stato esercita il diritto di cui all'articolo 1 nelle zone diverse da quelle indicate nel successivo articolo 2.

In particolare l'articolo stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — di concerto, ove occorra, con i Ministeri della marina mercantile e delle partecipazioni statali — può rilasciare concessione di stoccaggio ai titolari della concessione di coltivazione di un giacimento di idrocarburi quando esistano i seguenti presupposti obiettivi:

a) le condizioni del giacimento siano idonee alla sua utilizzazione per lo stoccaggio del gas naturale;

b) i richiedenti dispongano di capacità tecnica ed economica adeguata all'impresa;

c) i richiedenti dimostrino di poter realizzare, direttamente o per il tramite di terzi, nell'interesse pubblico, un programma di trasporto e di distribuzione del gas che tragga beneficio dalla specifica operazione di stoccaggio.

L'articolo, nel richiamare l'obbligo del concessionario di condurre le operazioni di stoccaggio secondo le buone regole della scienza e della tecnica, demanda a un apposito disciplinare tipo, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la fissazione delle norme regolamentari relative.

L'articolo 3 detta infine disposizioni per il rilascio delle concessioni di stoccaggio in contitolarità e per il trasferimento delle concessioni stesse.

L'articolo 4 prevede la possibilità di modificare i preesistenti piani di coltivazione del giacimento al fine di renderli compatibili con le operazioni di stoccaggio.

L'articolo 5 fissa in 30 anni (prorogabili per periodi di 10 anni) la durata della concessione di stoccaggio e attribuisce al concessionario il diritto di ottenere un corrispondente prolungamento della concessione di coltivazione.

L'articolo 6, richiamandosi agli stessi principi della vigente legislazione mineraria, stabilisce che la concessione di stoccaggio può cessare per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, e detta le disposizioni relative.

L'articolo 7 riguarda gli obblighi fiscali del concessionario (pagamento delle *royalties* e di un apposito canone per lo stoccaggio).

L'articolo 8 riconosce il carattere di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità, delle opere necessarie per l'installazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio.

L'articolo 9 infine, prevede che, per i pareri richiesti dalla presente legge, il Comitato tecnico per gli idrocarburi è integrato dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base. Tale integrazione intende favorire il necessario coordinamento tra le due direzioni generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno interesse alla materia dello stoccaggio.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il diritto di utilizzare giacimenti di idrocarburi per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.

L'attività diretta a tale fine è disciplinata dalla presente legge.

### ART. 2.

L'ENI ha l'esclusiva dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi situati nelle zone delimitate nella ta-

bella A ed annessa cartina allegate alla legge 10 febbraio 1953, n. 136.

L'attività svolta dall'ENI ai sensi del comma precedente è regolata dalla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive integrazioni e modificazioni.

### ART. 3.

Nelle zone diverse da quelle indicate al precedente articolo 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare concessione di stoccaggio al titolare o ai contitolari di una concessione per la coltivazione di idrocarburi che ne facciano richiesta, se le condizioni del giacimento ne consentano l'utilizzazione per l'immagazzinamento di gas naturale.

La concessione è accordata ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e dimostrino di poter realizzare, direttamente o a mezzo di altri soggetti, nel pubblico interesse, un programma di trasporto e di distribuzione, o di avviamento al trasporto ed alla distribuzione, che tragga contributo dalle operazioni di stoccaggio.

Le concessioni di stoccaggio in giacimenti situati in tutto od in parte entro i confini del demanio marittimo o nel mare territoriale o nella piattaforma continentale, nonché quelle che comportino la installazione di opere nelle predette zone sono accordate di concerto con il Ministero della marina mercantile.

Per le concessioni da rilasciare all'Ente nazionale idrocarburi i provvedimenti di cui al presente articolo sono emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero delle partecipazioni statali e, nei casi previsti dal terzo comma, con quello della marina mercantile.

La concessione di stoccaggio è accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità europea, o società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.

La concessione è regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da appro-

vare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a svolgere la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.

Se la concessione è intestata a più titolari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

Il trasferimento della concessione di coltivazione e di quella di stoccaggio è consentito solo contestualmente e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto, nei casi previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, con i Ministeri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.

#### ART. 4.

I piani dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi per i quali è rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del precedente articolo 3 possono essere modificati per renderli compatibili con le operazioni di immagazzinamento del gas naturale.

Le modifiche possono essere richieste dal concessionario e sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oppure possono essere disposte d'ufficio dallo stesso Ministero.

#### ART. 5.

La durata della concessione di stoccaggio è di 30 anni.

La concessione scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Quando la concessione di coltivazione di un giacimento adibito a stoccaggio venga a scadere definitivamente ai sensi della legge 21 luglio 1967, n. 613, il titolare ha diritto ad ottenerne il prolungamento fino alla scadenza dei termini della concessione di stoccaggio, se ha adempiuto agli obblighi di legge.

#### ART. 6.

La concessione di stoccaggio cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza apporvi condizione alcuna.

Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi può pronunciare la decadenza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione.

La decadenza dalla concessione di coltivazione pronunciata ai sensi degli articoli 40 della legge 29 luglio 1927, n. 1443, 39 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613, comporta la decadenza dalla concessione di stoccaggio.

Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del presente articolo può estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il concessionario.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati, nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 3, di concerto con il Ministero della marina mercantile e con quello delle partecipazioni statali.

#### ART. 7.

Il titolare delle concessioni di stoccaggio e di coltivazione per un medesimo giacimento di idrocarburi è tenuto a corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto della coltivazione, dovuta ai sensi degli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, limitatamente alle quantità di idrocarburi gassosi estratte dal giacimento in eccedenza rispetto alle quantità immesse.

Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantità immesse ed estratte.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione stessa.

#### ART. 8.

Le opere necessarie per l'installazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio sono

dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise con decreto motivato.

L'indennità di espropriazione sarà determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge di cui al primo comma.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può con decreto motivato, su richiesta del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi all'attività di stoccaggio, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

#### ART. 9.

Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti dalla presente legge, è integrato dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### ART. 10.

Resta ferma l'osservanza delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione in materia di concessioni in zone situate nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché per la utilizzazione delle zone adiacenti al demanio stesso.